

Azienda:

S.I.T.T.I.

Speciali Impianti Telescriventi Telefonici Interni S.p.A.

Sede Operativa:


COMUNE DI **VIMODRONE**
INDIRIZZO: Via Luigi Cadorna, n. 69/73

Datore di Lavoro
Massimo Crovato

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Massimo Moretti

Medico Competente
Dott. Mauro Lorenzini

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Jasmine La Morgia



Revisione n° 08

PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE
Agente Biologico SARS-CoV-2

Data **12/11/2020**

ALLEGATO 2

Il Datore di Lavoro
(firma e timbro)

**PROCEDURA PER LA
MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA CORPOREA**

PREMESSA

Come indicato nell'informativa ai lavoratori, la vigente normativa prevede il DIVIETO INGRESSO E/ O NON POTER PERMANERE IN AZIENDA E L'OBBLIGO DI DOVERLO DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo citate nella presente procedura (es. sintomi influenzali, febbre, etc.). Pertanto, il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura è superiore ai 37,5°, al lavoratore non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Inoltre, il controllo può essere effettuato anche su richiesta del lavoratore durante il turno di lavoro, nel caso il lavoratore riscontri la comparsa di sintomi influenzali o, in generale, uno stato di malessere.

Il controllo della temperatura corporea dei lavoratori nei cantieri è definito come obbligatorio dall'Allegato 13 del D.P.C.M. del 03 novembre 2020; verrà effettuato secondo le disposizioni previste per lo specifico cantiere.

REGIONE LOMBARDIA

In base all'ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro **deve** essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.

Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.

Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.

Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi

del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.

4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.

Attualmente, l'Organizzazione Aziendale ritiene opportuno sottoporre obbligatoriamente alla misurazione della temperatura corporea tutto il personale esterno (es. visitatori, fornitori, appaltatori, etc.) autorizzato ad accedere alla sede aziendale (edificio principale e officina).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'operatore addetto alla misurazione della temperatura corporea dovrà indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- Guanti monouso di protezione dal rischio biologico o provvedere ad un'accurata igiene delle mani prima e dopo l'operazione;
- Mascherine chirurgiche.

I lavoratori e il personale esterno che si apprestano a sottoporsi al controllo della temperatura devono anch'essi necessariamente indossare una mascherina (mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP1/2/3 senza valvola).

PROCEDURA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

L'operatore incaricato all'effettuazione della misura dovrà posizionare il termometro ad alcuni centimetri (5-10 cm massimo, a seconda del modello dello strumento) dalla fronte del lavoratore che si deve sottoporre al controllo.

La misurazione richiede alcuni secondi (solitamente tra 1-5 secondi); quando la temperatura indicata dallo strumento si è stabilizzata e non subisce ulteriori variazioni, la misurazione è completa.

All'operatore addetto alla misurazione deve essere lasciato a disposizione il Manuale d'uso e manutenzione dello strumento di misurazione della temperatura (eventualmente anche in copia).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui ad un lavoratore venga riscontrata TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5° C, NON SARA' CONSENTITO L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO e si dovrà così procedere:

- Provvedere all'**isolamento**, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, della persona sintomatica ed eventualmente delle persone che erano a stretto contatto con essa, nella **stanzetta situata a fianco alla reception** (piano terra-edificio principale), identificata con targa "Sala di attesa";
- allertare la Direzione Aziendale (Ufficio del Personale) e il personale aziendale Addetto al Primo Soccorso;
- in caso sia necessaria l'interazione con la persona in isolamento, il personale aziendale Addetto al Primo Soccorso provvede a munirsi ed indossare correttamente gli appositi DPI (facciale filtrante FFP2, occhiali e guanti monouso di protezione);
- il personale aziendale Addetto al Primo Soccorso si assicura che la **persona sintomatica indossi una mascherina chirurgica** (ed eventualmente le persone che sono state a stretto contatto);
- il lavoratore in isolamento è invitato a misurarsi nuovamente la temperatura corporea con il termometro presente all'interno della saletta, avendo cura di provvedere alla sanificazione dello strumento prima e dopo l'utilizzo, mediante uso di appositi disinfettanti messi a disposizione all'interno della saletta;
- **il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.**
- **Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.**
- **Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare che in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.**
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
- Dopo l'utilizzo della saletta, come sopra indicato, tale locale deve essere chiuso fino ad avvenuta sanificazione dei locali, degli arredi e degli strumenti, da effettuarsi il prima possibile.

Si sottolinea la necessità di verificare che i DPI necessari (mascherine chirurgiche e DPI per addetti al Primo Soccorso, ovvero facciali filtranti FFP2, occhiali e guanti di protezione) siano presenti all'interno della Cassetta di Primo Soccorso aziendale.

NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il **numero di pubblica utilità 1500**. In alternativa contattare il **Numero Unico per le Emergenze 112** o i Numeri Verdi Regionali attivati da ciascuna regione e consultabili al sito del Ministero della Salute:

- Lombardia: 800 89 45 45.

TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA DIGNITA'

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si rileva a temperatura **senza registrare** il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato con finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e concesso per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della normativa vigente in materia. I dati raccolti non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, devono essere assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.